

NORMATIVA SUGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

Corso per Archivisti Parrocchiali
Bergamo 2010

La Chiesa e gli Archivi

“(...) sorgenti di spirituali ricchezze, giacenti ancora sotto la polvere, spesso neglette ed inavvertite, eppure così preziose a splendore di verità liberatrice, a ricchezza di giudizio del passato e ad insegnamento dell'avvenire”.

Card. A. G. Roncalli, Prolusione al I Convegno degli archivisti ecclesiastici, 06/11/1957.

Legislazione

- Sono circa 55 gli interventi ufficiali della Santa Sede circa la tenuta, conservazione, ordinamento, inventariazione e consultazione degli archivi ecclesiastici in Italia, di cui 7 validi anche per la Chiesa universale, dal Concilio di Trento (1545-1563) al Vaticano II (1962-1965).

Prima legislazione

- 1350 Concilio provinciale di Padova ordina la scrittura di inventari “de bonis monasteriorum et ecclesiarum parochialium”.
- 1517 a Firenze si ribadisce l’obbligo della scrittura di inventari.

Legislazione: Concilio di Trento

- Concilio di Trento (1545-1563):
 - Sessio XXIV (11 nov. 1563) “Tametsi” capp. 1-2.
 - Cap. 1 “(...) *Habeat parochus librum, in quo coniugum et testimonium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat*”;
 - Cap. 2 “(...) *Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo, si informi diligentemente presso gli interessati; di conseguenza ammetterà a tale ufficio soltanto chi è stato designato, trascriverà i loro nomi nel registro, e li informerà della parentela (spirituale) che hanno contratto (...)*”.

Legislazione: Carlo Borromeo 1

- 5 Sinodi Mediolanensi (1565-1579): vengono istituiti gli archivi delle chiese locali; istituzioni minuziose e precise sulla redazione degli inventari; si danno istruzioni per la custodia e conservazione delle carte; viene fornito un elenco di documenti che devono essere necessariamente conservati.

Legislazione: Carlo Borromeo 2

- È prevista la istituzione di un archivio generale per ogni diocesi gestito da un archivista.
- La legislazione locale prodotta dal Borromeo in materia di archivi viene estesa da Pio V a tutta la Chiesa universale: costituzione *Inter omnes* del 6 giugno 1566.

Legislazione: secc. XVI-XVII - 1

- 1587 Sisto V istituisce l'archivio ecclesiastico generale che doveva raccogliere gli inventari di tutti gli archivi della Chiesa, ci furono molte opposizioni, non si realizzò.
- XVII secolo: interventi di Clemente VIII e Paolo V a favore degli archivi nei quali si richiamano le norme già emanate.

Legislazione: secc. XVI-XVII - 2

- 1614 Paolo V Rituale romano:
 - “Formule scribendi in libris habendis apud parochos”,
 - battezzati,
 - matrimoni,
 - morti,
 - cresimati,
 - stato delle anime,
 - libri dei cresimati e dello stato delle anime non erano previsti dal tridentino.

Legislazione: Benedetto XIII

- 14/06/1727 costituzione “Maxima vigilantia”: viene ribadito l’obbligo per tutta la Chiesa cattolica della costituzione di archivi diocesani, parrocchiali, religiosi e di altri enti o istituti ecclesiastici.
- la costituzione servì da base per formulare i canoni relativi all’archivio contenuti nel codice di diritto canonico del 1917.

Legislazione: Leone XIII

- Lettera 18/08/1883: sul metodo per una corretta indagine storica e su possibilità di consultare l'Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Apostolica.
 - motivo ispiratore del provvedimento è un cambio di concetto di archivio: non è non è più solo l'autocertificazione di diritti e prerogative, ma è fonte di studi storici.

Legislazione

- 30/08/1898 circolare conoscitiva della Sacra Congregazione del Concilio alle curie vescovili nella quale si chiedono informazioni e si impartiscono disposizioni sulla buona conservazione e ordinamento degli archivi delle curie (censimento).
- 20/09/1902 circolare della Segreteria di Stato, con annesso regolamento, per la custodia e la consultazione degli archivi ecclesiastici, con suggerimenti circa la compilazione degli inventari.

Legislazione

- 12/12/1907 lettera del cardinale Merry del Val, Segretario di stato, nella quale si ordina di costituire in diocesi “un Commissario permanente pei documenti e monumenti custoditi dal clero”. Il commissario è assistito da una commissione di esperti ecclesiastici e laici.

Legislazione: Codice di diritto canonico 1917 - 1

- Canoni 372-384.
- *Liber secundus – De personis, art. II De cancellario aliisque notariis et archivio episcopali.*
 - In ogni curia deve essere costituito un cancelliere il cui principale compito è custodire gli atti di curia, in ordine cronologico, in un archivio (can. 372).
 - L'archivio deve essere posto in un luogo chiuso e contenere “instrumenta et scripturae, quae negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant” (can. 375).

Legislazione: Codice di diritto canonico 1917 - 2

- Le carte devono essere custodite in archivio e quelle disperse recuperate, can. 376.
- La consultazione dei documenti avviene con il permesso del vescovo, can. 378.
- Archivio segreto, can. 379.
- Disposizioni sede vacante, cann. 380-382.
- Al vescovo spetta vigilare sugli archivi ecclesiastici della diocesi e avere conoscenza del loro contenuto attraverso inventari, can. 384.
- I documenti sono considerati “bona ecclesiastica pretiosa” (can. 1497 § 2).

Legislazione

- 15/04/1923 circolare del cardinal Pietro Gasparri agli Ordinari d'Italia: richiama l'osservanza della normativa precedente; sono previsti aiuti economici della S. Sede per il restauro e la redazione di inventari; è istituito il corso di archivistica presso gli insegnamenti di paleografia e diplomatica; auspica rigore nella scelta del personale degli archivi.

Legislazione: censimento

- 1942 Censimento archivi ecclesiastici promosso dalla S. Sede, indetto da Pio XII dal 1942 al 1949, non ancora concluso nel 1960. Portarlo a termine rientrava nei compiti della Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia.
- 1950 Istruzioni del card. Mercanti, bibliotecario e archivista di S.R.C., sulla riproduzione fotografica e due anni dopo sul prestito della documentazione presente negli archivi ecclesiastici.

Legislazione: 1955-1960

- Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia, istituita da Pio XII con lettera della Segreteria di stato del 05/04/1955 indirizzata al cardinale Giovanni Mercanti.
- Eretta a ente morale da Giovanni XXIII con motu proprio del 29/02/1960.
- Compito della commissione è quello di favorire la buona amministrazione degli archivi, la conservazione, il riordinamento, la consultazione, il restauro dei documenti e la preparazione degli archivisti. Inoltre tenere le relazioni con le autorità civili, promuovere e pubblicare istruzioni per la gestione degli archivi.

Legislazione: 1955-1960

- 05/12/1960 al motu proprio seguirono le “Istruzioni agli eccellentissimi ordinari e ai reverendissimi superiori religiosi d’Italia sull’amministrazione degli archivi”:
 - l’archivio è una universitas rerum,
 - scarto: reso necessario,
 - consultazione facilitata,
 - l’archivio corrente deve essere organizzato secondo un titolare.

Legislazione: Codice di diritto canonico 1983 - 1

- **Il cancelliere:** “In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente e siano custoditi nell’archivio della stessa” (can. 482 § 1).
- **L’archivio di curia :** “§ 1 Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura. §2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l’archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi. §3. Dei documenti contenuti nell’archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture (can. 486; cf anche i cann. 487-488).
- **L’archivio segreto** (cann. 489-490): “Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto [...] in esso si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto”.

Legislazione: Codice di diritto canonico 1983 - 2

- **L'archivio storico:** “Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente” (can. 491 § 2)
- **Gli archivi parrocchiali**
 - “Il Vescovo diocesano abbia cura che gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio delle rispettive chiese e l'altro nell'archivio diocesano (can. 491 § 1).
 - “§1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati. [...] §4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei. §5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare” (can. 535).

Rapp. con legislazione italiana:

- 1984 Accordo di revisione del Concordato Lateranense, scompare il “diritto” di vigilanza sugli enti e istituti ecclesiastici (introdotto nella giurisprudenza del Novecento senza una formulazione chiara e codificata) e introdotto il principio dell’Intesa.
- 18/04/2000 si codifica l’intesa fra Repubblica italiana e CEI per gli archivi di interesse storico: sono previsti interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato per la conservazione, ordinamento e inventariazione questi archivi ecclesiastici. Collaborazione fra le soprintendenze archivistiche e le autorità ecclesiastiche per la realizzazione di programmi di inventariazione e valorizzazione.

Legislazione:

- 1997: Lettere della Pontificia Commissione per i Beni Culturali
 - Funzione ecclesiale e pastorale degli archivi ecclesiastici: luogo della memoria della comunità cristiana, della trasmissione dell'evangelizzazione, della promozione pastorale e culturale (lettere 2 febbraio e 11 marzo).
 - Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani proposto dalla Conferenza episcopale italiana ai vescovi diocesani: si riferisce agli archivi vescovili auspicando che gli ordinari diocesani provvedano a produrre regolamenti per gli archivi ecclesiastici sottoposti alla loro giurisdizione.

Rapp. con legislazione italiana

- Codice dei beni culturali n. 42/2004: art. n. 9 “Beni culturali di interesse religioso” stabilisce che il ministero e, per quanto di competenza, le regioni, provvedono alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Non vi sono norme relative precise relative agli archivi ecclesiastici.
- Si applica la disciplina degli “archivi privati”, anche se la Chiesa riconosce come pubblici alcuni dei suoi archivi (diocesani).
- Nella rinnovata Intesa del 16/04/2005, tra Ministero e la Cei, sui beni culturali di appartenenza ecclesiastica, non si fa cenno agli archivi ecclesiastici. Per questi ultimi vale ancora l'Intesa del 2000.

Legislazione: Legge sugli archivi

- 01/04/2005 motu proprio di Giovanni Paolo II con la quale promulga la Legge sugli Archivi della Santa Sede:
 - si struttura in 5 titoli e 51 articoli e stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento, della amministrazione, della fruizione e della conservazione degli archivi della Santa Sede.
 - recepisce i dettami della moderna disciplina archivistica (protocollo informatico, firma digitale, conservazione archivi informatici), rende obbligatoria la classificazione e protocollazione dei documenti.
 - istituisce una commissione centrale per gli Archivi della Santa Sede, per vigilanza tecnico scientifica.
 - fa distinzione tra archivista (per archivi storici) e protocollista (per archivi correnti e di deposito).
 - norma l'accesso, la consultazione e la riproduzione dei documenti.

La Chiesa e gli archivi

“Gli archivi ecclesiastici sono un prezioso tesoro di testimonianze circa il passaggio della Chiesa nel mondo e nella storia, da trasmettere integro e inalterato alle generazioni future”

Giovanni Paolo II, Motu proprio, 1 aprile 2005

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1564 I Sinodo vescovo F. Cornaro, cap. 26 “De libris per parochos tenendis”:
 - contraenti matrimonio
 - battesimi
 - inconfessi (quelli che non si confessano almeno a Pasqua) e quindi non possono ricevere l’Eucarestia.
- 1568 II Sinodo vescovo F. Cornaro, cap. I “praecipue libri veluti promptuaria prae manibus habeantur”:
 - atti del Concilio tridentino
 - indice dei libri proibiti
 - atti dei sinodi provinciali di Milano
 - il catechismo romano
 - il calendario liturgico bergomense
 - costituzioni dei sinodi diocesani

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1574 III Sinodo vescovo F. Cornaro, stabilisce che si devono conservare:
 - cap. 8: le registrazioni dei partecipanti alla Dottrina Cristiana
 - cap. 25: le tavole di fondazione dei Legati Pii
 - cap. 32: i decreti delle Visite pastorali
 - cap. 39:il “Rotolus bonorum” con l’inventario dei beni costituenti il beneficio della chiesa. Redatto da un notaio deve essere inviato in copia anche all’Archivio vescovile.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1603 Sinodo vescovo G. B. Milani, stabilisce che si devono conservare:
 - cap. 12: oltre ai libri di battesimo, matrimonio e cresima, quello dei morti con anche la data di sepoltura.
- 1613 Sinodo vescovo G. Emo, stabilisce che si devono conservare:
 - I decreto: oltre ai libri suddetti aggiunge la tenuta dello stato d'anime e delle cresime.
 - XIII decreto: la registrazione delle levatrici, esaminate e approvate dalla chiesa, alla fine del registro dei battesimi.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1628 Sinodo vescovo A. Prioli, stabilisce che si devono conservare:
 - tit. 2: il libro “de Missis” in cui c’è la registrazione dei sacerdoti officianti una chiesa, attraverso le firme apposte dagli stessi al termine delle messe celebrate.
- 1724 Sinodo vescovo P. Prioli:

Nei decreti aggiunge che i registri suddetti siano tenuti anche per gli oratori campestri e che vengano compilate anche le tabelle con i proventi per le celebrazioni in ciascuna chiesa compresa nei confini parrocchiali.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

■ 1858-66: Vescovo L. Speranza

- riorganizzazione dell'Archivio diocesano, ad opera dell'ab. P. A. Uccelli, che riunisce i tre archivi (mensa, filze fino al 1795, quello nuovo) e impone il criterio per “materia”.
- con lettere circolari e pastorali, invita i parroci ad inviare in curia copia delle lettere pastorali dei suoi predecessori e memorie su apparizioni e miracoli nei santuari dedicati a Maria Vergine.
- apre l'archivio della curia ai parroci e fabbricieri per consultare materiale documentario relativo alla loro parrocchia.
- prevede nel questionario per la Visita Pastorale, 7 domande su consistenza e tenuta archivio parrocchiale.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1910 Sinodo vescovo G. M. Radini Tedeschi:
 - caput IX: ci sia un archivio ordinato in armadi e fasci di documenti, con numeri che identificano l'ordine e un "repertorium seu inventarium" per favorire la consultazione.
 - allegato 39: "Norme per l'archivio parrocchiale": tra i suoi 18 punti, si raccomanda la compilazione e la tenuta del Liber chronicus.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1923 Sinodo vescovo A. M. Marelli:
 - § 160-161: sia conservato il libro degli ammessi alla I Comunione; si compilino i duplicati dei registri parrocchiali e si consegnino in Curia.
 - § 635: si tengano ben distinti e separati i documenti riguardanti lo stato d'anime, il governo della chiesa, il beneficio e i beni ecclesiastici.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 1939 I Sinodo vescovo A. Bernareggi, ordina la conservazione de:
 - Const. 8: la rivista diocesana ufficiale “La Vita diocesana”.
 - Const. 210: inventari degli arredi sacri e delle convenzioni esisti con confraternite o luoghi pii
 - Const. 373: Atti di dedicazione di una chiesa.
- 1952 II Sinodo vescovo A. Bernareggi, conferma e specifica quanto precedentemente stabilito.
- 1958 vescovo G. Piazzzi, approva le indicazioni di don A. Pesenti, che
da disposizioni pratiche circa la tenuta degli archivi parrocchiali, proponendo l'utilizzo di un titolario per riordino.

Legislazione: applicazione della normativa a Bergamo

- 2007 XXXVII Sinodo diocesano vescovo R. Amadei:
 - stabilisce che gli archivi parrocchiali siano in sicurezza e ben condizionati e sia garantita la consultazione agli studiosi per i documenti che hanno più di settant'anni (cost. sinod. 474).
- 12/06/2008 Decreto del vescovo R. Amadei:
 - istituisce Archivio Storico Diocesano
 - ne promulga contestualmente lo statuto e il regolamento

Legislazione generale: Bibliografia

- Elio Lodolini, La legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi, organizzazione dell'amministrazione archivistica, Pàtron editore, 2005.
- Antonio G. Chizzoniti, Le carte della chiesa nella normativa pattizia, Mulino, Bologna 2004.
- Gino Badini, Archivi e Chiesa, Pàtron editore, 2005.
- Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum, Città del Vaticano, 1966.
- www.vatican.va
- www.archivaeeclesiae.org

Legislazione diocesana: Bibliografia

- Acta synodalia bergomensis ecclesiae, apud filios M. A. Rubei, Bergamo, 1661.
- ASDBg, Acta Synodalia, Faldone III, vol. 3.
- ASDBg, Visite pastorali, Questionario Mons. Speranza.
- E. Camozzi, Visite ad limina apostolorum, Bergamo 2000.
- Bergomensis ecclesiae, Sinodus XXXIII-XXVI, Tip. Secomandi, Bergamo 1910-1952.
- Vita diocesana, 1958, pp. 101-104 e 212-219.
- 37° Sinodo della Chiesa di Bergamo, Litostampa, Bergamo 2007.
- www.archivistoricodiocesibg.it